



# Bereshit

ASSOCIAZIONE PRIVATA  
DI FEDELI

S T A T U T O

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE



# STATUTO

## Art. 1 · Costituzione

1. È costituita l'Associazione privata di fedeli «Bereshit», ai sensi dei cann. 321-326 del Codice di Diritto Canonico.
2. L'Associazione ha sede presso il Santuario Madonna della Strada, via Padre Fedele da Fanna 3, Fanna (Pordenone).

## Art. 2 · Finalità

1. L'Associazione ha finalità di religione e di culto ai sensi dell'art.16, lett. a) della Legge n. 222/1985.
2. Lo scopo dell'Associazione è quello di offrire a sacerdoti, religiosi/e, laici, esperienze per la formazione, la catechesi e l'educazione cristiana finalizzate prima di tutto alla crescita personale e quindi a qualificare la preparazione di ciascuno a servizio delle sue responsabilità educative e/o pastorali nella Chiesa e nel mondo.

## Art. 3 · Attività

1. L'Associazione svolge tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità espresse nell'art. 2. A tale scopo:
  - promuove percorsi di accompagnamento umano e spirituale per singoli, gruppi, coppie e famiglie;
  - promuove la formazione spirituale attraverso la celebrazione del culto, l'approfondimento della Bibbia, incontri giornalieri o residenziali di preghiera, tempi di ritiro per singoli o gruppi;
  - promuove incontri e percorsi per la formazione e lo sviluppo dei singoli individui, dei gruppi, o di altri movimenti e associazioni;
  - promuove incontri e percorsi inerenti tematiche pastorali, ecclesiali, ecumeniche e culturali;
  - promuove anche incontri, attività e percorsi educativi e di formazione socio-culturale attinenti agli scopi associativi e in linea con quanto stabilito dall'art.5 D. Lgs. 117/17, in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
2. L'Associazione svolge le sue attività in comunione con la chiesa di Concordia-Pordenone, sotto la vigilanza del Vescovo, anche per quanto riguarda la salvaguardia della destinazione dei beni secondo i fini dell'Associazione.
  3. L'Associazione non ha scopo di lucro.
  4. L'Associazione opera principalmente presso la propria sede ed occasionalmente in altri luoghi consoni allo svolgimento delle attività previste o dove viene richiesta una sua presenza.

#### **Art. 4 • Adesione**

1. Possono aderire all'Associazione tutti i battezzati cattolici che hanno compiuto la maggiore età.
2. Chi vuole aderire all'Associazione presenta richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler aderire ai principi che reggono l'Associazione e di volersi attenere al presente statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea.
3. Ogni aderente ha l'obbligo di versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
4. La quota e/o il contributo associativo nonché la relativa qualità di associato sono intransmissibili sia per atto tra i vivi che a causa di morte.

### **Art. 5 · Esclusione**

1. Gli aderenti possono lasciare liberamente l'Associazione in qualsiasi momento comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. L'adesione decade per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.
3. Possono essere esclusi anche gli aderenti che non rispettano i principi contemplati nello statuto e/o recano danno al buon nome dell'Associazione.
4. L'esclusione, di cui al par. 3, è deliberata, dopo aver eventualmente ascoltato le ragioni dell'interessato, dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei membri.

### **Art. 6 · Consigliere Spirituale**

L'Associazione è assistita da un Consigliere Spirituale, scelto dal Consiglio Direttivo tra i sacerdoti secolari o regolari (anche aderenti) che esercitano legittimamente il ministero in diocesi e confermato dall'Ordinario diocesano. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Ha il compito di animare spiritualmente l'Associazione, di garantirne il rapporto con il Vescovo e le sue linee pastorali e di collaborare con il Presidente.

### **Art. 7 · Gli organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

### **Art. 8 · L'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti.
2. Compete all'Assemblea, che si riunisce almeno una volta l'anno:
  - a) esaminare e approvare il programma delle iniziative dell'Associazione;
  - b) approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c) determinare il numero dei componenti scegliendo tra 3 o 5 consiglieri ed eleggere il Consiglio Direttivo;
  - d) deliberare circa le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
  - e) deliberare su ogni altra questione proposta dal Presidente.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; il Presidente deve provvedere entro 30 giorni.

### **Art. 9 • Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3/5 persone elette dall'Assemblea e resta in carica 3 anni. Compete al Consiglio Direttivo:
- a) eleggere il Presidente,
  - b) nominare il Segretario e il Tesoriere,
  - c) guidare il cammino dell'Associazione,
  - d) predisporre il programma annuale delle attività e il bilancio consuntivo,
  - e) accogliere o respingere le domande di coloro che chiedono di aderire all'Associazione,
  - f) deliberare l'esclusione degli aderenti a norma dell'art. 5,
  - g) predisporre e approvare eventuali regolamenti per la vita e le attività dell'Associazione,
  - h) fissare l'importo della quota associativa annuale e invitare ad un contributo libero coloro che partecipano alle attività dell'Associazione.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con almeno 5 giorni di anticipo, indicando la data, il luogo e l'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche senza convocazione se vi è la presenza di tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo anche il Consigliere Spirituale, senza diritto di voto.
6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

### **Art. 10 · Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato più volte.
2. Il Presidente:
  - a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta anche nei confronti della Diocesi;
  - b) ha l'ordinaria amministrazione;
  - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
  - d) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impossibilità ad operare il Presidente è sostituito da un suo delegato.

### **Art. 11 · Amministrazione e utilizzo dei beni**

1. L'Associazione si avvale per la sua attività di un fondo comune costituito da:
  - a) Le quote associative annuali e gli ulteriori contributi volontari versati dagli aderenti,
  - b) i contributi liberi di coloro che partecipano alle attività dell'Associazione,
  - c) le offerte e le elargizioni di benefattori privati ed enti.
2. L'Associazione può possedere o detenere immobili da utilizzare esclusivamente per le attività di cui all'art. 3.
3. L'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti per la cura della sede nella quale si svolgono le attività istituzionali e per lo svolgimento di alcune sue attività sempre secondo le finalità previste dallo statuto.
4. In caso di cessazione dell'Associazione i fondi raccolti e gli eventuali beni immobili, compatibilmente con le norme di legge, saranno devoluti ad enti ecclesiastici, su indicazione dell'assemblea, sotto la vigilanza del Vescovo (cfr. art. 3, par. 2).

5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 12 · Modifiche allo Statuto**

La modifica del presente Statuto è di competenza dell'Assemblea validamente costituita, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti (cfr. art. 8, par. 2, lett. d).

#### **Art. 13 · Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è di competenza dell'Assemblea, validamente costituita, che può deliberarlo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti (cfr. art. 8, par. 2, lett. d).
2. Il Vescovo può sopprimere l'Associazione se la sua attività diviene di grave danno per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scandalo per i fedeli.

#### **Art. 14 · Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico in materia di associazioni private, e alle vigenti disposizioni legislative in materia.



**BERESHIT** Associazione privata di fedeli

Via Padre Fedele 3 · 33092 FANNA PN

C.F. 91098950933 · [info@bereshit.it](mailto:info@bereshit.it) · [www.bereshit.it](http://www.bereshit.it)